

CAMERA DEI DEPUTATI N. 755

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SARETTA, CARLO CASINI, PERANI, ZOPPI, FARACE, BORRA, FRASSON, CILIBERTI, FRANCESCO FERRARI, MASTRANZO, LA PENNA, BACCARINI, SILVIA COSTA, TASSONE, GOTTARDO, URSO, GELPI, ALESSI, SAVIO, SAPIENZA, ARMELLIN, SANZA, VINCENZO MANCINI, NENNA D'ANTONIO, SANESE, DAL CASTELLO, WILMO FERRARI, FUMAGALLI CARULLI, LUCCHESI, TUFFI, TISCAR, TORCHIO, BIASCI, CAROLI, CANSIAN

Nuove norme per l'utilizzazione dei fondi statali
per investimenti pubblici

Presentata il 15 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGI! — La presente proposta di legge si prefigge di dare una risposta da un lato ad un tema di grande attualità politica, dall'altro ad obiettive esigenze di celerità nell'utilizzo effettivo di somme statali stanziare per investimenti.

La proposta di legge trae origine dalla ciclopica lentezza con cui ha scandito i suoi ritmi l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (sono trascorsi ben 4 anni); a tutt'oggi nessun effettivo utilizzo è ancora avvenuto delle entità finanziarie stanziare, con loro grave ed indubbia erosione in termini di capacità quantitativa di intervento.

È stato recentemente dimostrato che i fermenti federalisti sono non poco radicati, soprattutto in alcune aree del nord del Paese, ma ancor più radicati — per non dire generalmente diffusi sull'intero territorio nazionale — sono i fermenti regionalisti.

Muovendo da questi ultimi la proposta di legge intende dare corpo ad una linea di inequivoca inversione dell'incontestabile politica neocentralista affermatasi sempre più nell'ultimo ventennio, al di là dei provvedimenti formali che sembravano di segno opposto, ma che sono in concreto stati « bypassati » dall'esecutivo centrale. Dare concreti spazi di operatività alle regioni significa da un lato indebolire e sgonfiare le spinte federaliste, mantenendo l'unità nazionale, dall'altro introdurre un binomio « autonomia — competitività » di assoluta garanzia e di grande efficacia per la crescita delle comunità regionali operose, in quanto le regioni non prive di iniziativa non siano più costrette a marciare con i ritmi delle regioni più lente o a dover subire le lentezze statali (fenomeno continuamente registrato in una gestione neocentralista degli interventi di investimento).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le leggi di spesa per investimenti pubblici individuano l'autorità statale competente a ripartire, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie stanziata tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'autorità statale competente, sentiti i rispettivi competenti organi consultivi e gli appositi nuclei tecnici nazionali di valutazione costituiti dalla predetta autorità, definisce i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati agli obiettivi stabiliti dalle stesse leggi di spesa.

ART. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle rispettive leggi di spesa, il programma degli interventi per l'utilizzazione dei finanziamenti loro attribuiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1.

2. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo esame di fattibilità e di ammissibilità da parte di apposito nucleo tecnico regionale di valutazione costituito dall'autorità statale competente, approvano in via definitiva, nel rispetto delle competenze stabilite dai rispettivi statuti, il programma degli interventi.

3. Entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, previo vaglio di conformità da parte del nucleo tecnico regionale di valutazione di cui al comma 2 del presente articolo per quanto concerne gli aspetti tecnici e la loro coerenza con i criteri generali di cui al comma 2 dell'articolo 1, approvano i progetti esecutivi delle opere da realizzare previste dal programma di interventi di cui al comma 1.

ART. 3.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 4.

1. L'autorità statale competente costituisce, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, un nucleo tecnico nazionale di ispezione e di controllo o, se ritenuto necessario, più nuclei tecnici, con il compito di verificare in corso d'opera che l'utilizzazione delle somme attribuite avvenga nel rispetto delle finalità e dei criteri generali stabiliti dalla relativa legge di spesa e per la realizzazione coerente e corretta delle linee progettuali esecutive.

2. In caso di violazione delle norme di cui al comma 1 l'autorità statale competente dispone il blocco dell'utilizzazione delle quote di mutuo per i successivi esercizi.

ART. 5.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle leggi di spesa già in vigore e non ancora attuate.

2. Il comma 1 non trova applicazione nel caso in cui le procedure delle rispettive leggi di spesa siano definite entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; a tale scopo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorderà, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, termini e modalità di attuazione con l'autorità statale competente.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.